

COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI DEL CENTRO SPORTIVO

ITALIANO

Delibera n.2/2009

L'anno 2009 il giorno diciannove del mese di aprile alle ore 11,00 circa si è riunito presso la sede del Centro Sportivo Italiano Presidenza Nazionale in Roma Via della Conciliazione n.1, il Collegio Nazionale dei Probiviri del Centro Sportivo Italiano.

Sono presenti i componenti Sigg.ri :

- Bergonzini Gino presidente ;
- Campani Duccio;
- Cassarino Cirino;
- Mazzeo Giovanni membro;
- Miraglia Sante Emilio membro.

E' assente il componente Sig. Roberto Ricchini.

Viene preso in esame il ricorso promosso dal Sig. Adelelmo Zappelli avverso la delibera di commissariamento del CSI Comitato di Fermo.

* * * *

Con ricorso ritualmente inviato il Sig. A.Zappelli in qualità di presidente del decaduto consiglio provinciale del CSI di Fermo, impugnava la delibera n.12/09 emessa dal Consiglio Nazionale CSI in data 14/2/2009, con la quale si disponeva il commissariamento del Comitato Provinciale CSI di Fermo.

Lamentava il ricorrente la mancata convocazione o l'audizione del Presidente uscente, in violazione dell'art. 99 dello Statuto CSI.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri osserva.

Dall'esame degli atti è stata evinta, dal Collegio giudicante, una elevata conflittualità tra gli organi provinciali e quelli regionali. Tale situazione ha prevaricato, persino, il corretto svolgersi delle operazioni elettorali, tanto da impedire il funzionamento del consiglio. Rileva il Collegio, che a seguito di propria pronuncia (n.1 del 18/1/2009), riammissiva di candidati esclusi alla carica di consiglieri, il Consiglio di Fermo avrebbe dovuto reindire, nei termini previsti, l'assemblea elettiva o, quanto meno, dare inizio alla relativa procedura. Ciò non è avvenuto, malgrado vi sia stata una convocazione del Consiglio provinciale, il cui ordine del giorno non prevedeva gli incombenzi assembleari. Ancora una volta il consesso ha avuto luogo solo per argomentare su questioni controverse.

Non di meno il provvedimento del Consiglio Nazionale CSI è intervenuto circa 14 giorni dopo la comunicazione della predetta decisione n.1/2009 di questo collegio.

La ristrettezza dei termini non ha quindi concesso, di fatto, la possibilità al consiglio uscente e persino a prescindere dalle indubbie perdite di tempo, di portare a termine l'iter elettivo.

Inoltre, il provvedimento di commissariamento è completamente privo di motivazione, non potendosi ritenere tale un generico richiamo a deduzioni di soggetti coinvolti nella vicenda.

Per i motivi sopra esposti il ricorso dovrebbe essere accolto, malgrado il Consiglio Nazionale ben avrebbe potuto disporre il commissariamento senza procedere previamente alla convocazione o alla audizione del Presidente provinciale. Ciò per un duplice aspetto. In primo luogo in quanto l'art. 99 dello Statuto prevede l'audizione solo nel caso di scioglimento del Consiglio provinciale o territoriale, mentre, nel caso di specie non di scioglimento si è trattato, ma di decadenza naturale. In secondo luogo in quanto non è prevista l'obbligatorietà di tale incombenza, di tal che il Consiglio Nazionale, avrebbe potuto disattendere la richiesta di audizione ovvero adottare la delibera senza tenerne conto.

Vi sono tuttavia motivi che suggeriscono, a questo Collegio, che deve operare nella pienezza delle sue funzioni di organo ispiratore di principi associativi e di custode delle priorità e regole fondamentali della associazione, di adottare un diverso provvedimento. Nel caso di specie, dall'esame degli atti è maturato il convincimento che la situazione che si è venuta a creare presso il Comitato di Fermo, sia tale da non consentire allo stato, una definitiva decisione in merito.

Non paiono, infatti, al Collegio sussistenti i presupposti per i quali venga alienata alla "sovranità" della base associativa, la facoltà di eleggere liberamente i membri direttivi del Consiglio.

Le questioni amministrative dedotte, suggerite dal CSI Regionale, costituiscono questioni di merito delle quali non è investito il Collegio e sulle quali non possono essere prese decisioni.

Analogamente, la conflittualità rilevata e gli atteggiamenti tenuti dagli organi coinvolti costituiscono fatti che potranno, se del caso, essere ritenuti rilevanti dal Procuratore associativo CSI, sfuggendo allo stato, ogni controllo su di essi da parte di questo Collegio.

Si deve peraltro rappresentare che nell'espletamento delle loro funzioni, sia il Consiglio provinciale, nonché il suo presidente, che il Presidente regionale, che infine, il Consiglio Nazionale hanno agito in maniera non condivisibile. I primi per avere ripetutamente commesso irregolarità nel modus operandi di preparazione delle fasi preparatrici ed esecutive delle operazioni elettorali dell'assemblea provinciale elettiva del CSI di fermo; il secondo per le continue ed inconfidenti intromissioni nell'attività provinciale, arrivando sino a svolgere funzioni quali quella di copresidente della assemblea elettiva provinciale, che non gli competeva. Il terzo per avere adottato un provvedimento senza il rispetto dei termini precedentemente indicati e privo di motivazioni.

Tali comportamenti hanno indotto il Collegio a ritenere assolutamente necessario il ripristino dei poteri democratici della assemblea di Fermo a cui dovrà essere data la possibilità di esprimere, alle condizioni che saranno descritte in dispositivo, un nuovo consenso elettorale, secondo le norme statutarie. Per altro verso è necessario che venga esperito un rigido controllo, sulla regolarità formale di tali operazioni la cui verifica viene demandata, secondo la pienezza dei poteri a tale organo attribuiti all'Ufficio del Procuratore Associativo. A questi, a cui dovrà essere comunicata la presente decisione unitamente a tutta la documentazione pervenuta a questo Collegio,

è affidato altresì il compito di valutare, se nel divenire dei fatti esposti, vi siano elementi rilevanti sotto il profilo comportamentale-associativo.

La decisione adottata deriva dalla circostanza che la flessibilità dello Statuto CSI consente, a parere di questo Collegio, di assegnare tali funzioni all'ufficio del Procuratore Associativo quale organo super partes degno della massima fiducia e non ricollegabile a soggetti collegiali quali i consigli provinciali, regionali o nazionali.

Tale funzione non potrebbe essere svolta, con analoghi obiettivi da altri soggetti individuabili all'interno del sodalizio.

Per i motivi dedotti, questo Collegio ritiene la propria competenza a sospendere il provvedimento impugnato. Vero è che lo Statuto CSI sul punto nulla dispone. Tuttavia il ruolo ricoperto dal Collegio e le funzioni ad esso attribuite, depongono a favore della non emendabilità del provvedimento "cautelare". Ed infatti, il sereno svolgersi delle attività associative non deve essere, nel caso di specie, turbato da un provvedimento definitivo che potrebbe non risolversi nell'interesse primo della associazione, che è quello di offrire un servizio nella osservanza dei principi ispiratori dello Statuto. Ciò anche a costo di pretermettere la rigorosa applicazione delle norme. Peraltro un potere di sospensiva, sebbene non contemplato, non pare vietato, stanti le descritte ragioni.

Sullo stesso presupposto si pone l'argomento, di certo non di minore importanza, della permanenza, in capo al consiglio decaduto, dei poteri di ordinaria amministrazione e naturalmente di quelli relativi alla indizione di nuova assemblea.

Solo così, infatti, può essere garantito lo svolgimento dell'attività associativa e la continuità del Comitato.

P.Q.M.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri del Centro Sportivo Italiano,

Sospende l'efficacia della delibera n. 12/09 presa in data 14/2/2009 dal Consiglio Nazionale CSI e relativa al provvedimento di commissariamento del Comitato Provinciale di Fermo.

Concede termine al Consiglio uscente del CSI di Fermo, sino alla data del 20/5/2009, per indire nuove elezioni nel pieno rispetto delle norme statutarie e regolamentari del CSI.

Manda all'Ufficio del Procuratore Associativo, la verifica della regolarità sia delle fasi preparatorie, sia di quelle esecutive delle operazioni elettorali della indicenda assemblea provinciale del CSI di Fermo.

Concede termine sino al 20/07/2009 all'Ufficio del Procuratore Associativo per riferire al Collegio in merito alla verifica effettuata, salvo possibilità di farlo preventivamente ove se ne ravvisasse la necessità.

Afferma la permanenza, nel Consiglio uscente, dei poteri di gestione dell'ordinaria amministrazione e di quelli relativi alla indizione della assemblea

Riserva all'esito la decisione definitiva sul ricorso presentato.


Dispone che l'esteso provvedimento sia pubblicato nel sito del CSI Presidenza Nazionale www.csi-net.it.

Si Comunichi al ricorrente, al Consiglio Nazionale, all'Ufficio del Procuratore Associativo.

Roma lì 19/04/2009


Il Presidente

Gino Bezzonzi



I Membri

Giovanni Mazzeo ; Cirino Cassarino;



Sante Emilio Miraglia; Duccio Campani

